



COMUNE DI REFRONTOLO

Provincia di Treviso

Servizio: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 28-03-14

**Oggetto: VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 18 LR 11/2004 - MODIFICA
FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE COMMISSIONE EDILIZIA -
ADOZIONE.**

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

DELIBERA N. _____ DEL _____ ORE _____

ASSENTI ALLA SEDUTA _____

Soggetta a controllo

Immediatamente eseguibile

PARERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole

Data 28-03-2014 Firma Grotto Natale

DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN DATA _____ - _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Con DGRV n. 4396 del 28/07/1992 è stato approvato il Piano Regolatore Generale;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 371 del 16/09/2013 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e lo stesso è entrato in vigore il 18/10/2013;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 128 del 09/04/2013 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale denominato "Quartier del Piave" e lo stesso è entrato in vigore il 24/05/2013;
- l'art. 12 della Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23.04.2004 ("Norme per il governo del territorio") nel definire il nuovo sistema di pianificazione del territorio comunale articola il piano regolatore comunale in 2 distinti livelli di pianificazione e cioè "disposizioni strutturali" contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) e "disposizioni operative" contenute nel piano degli interventi (PI);
- rientra tra le finalità dell'Amministrazione Comunale procedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale (P. di L., P. di R., P.I., ecc.) per rispondere ad esigenze specifiche avanzate da parte di privati cittadini che rivestono un rilevante interesse pubblico, per la necessità di approfondire alcuni tematismi puntuali e/o adeguamenti di Legge;
- ai sensi dell'art. 48 – comma 5 bis – della LR 11/2004 a seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi;
- stante la completa vigenza del PAT è ora possibile procedere con varianti allo strumento operativo (P.I.), con le procedure definite dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2013 è stato approvato il percorso associativo totale, tra i Comuni di Pieve di Soligo e di Refrontolo, della gestione e le attività del servizio Pianificazione e Gestione del Territorio a decorrere dal 1° gennaio 2014, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 20 del 04.09.2013;
- in sede di prima applicazione della gestione associata delle funzioni inerenti l'edilizia e l'urbanistica si è evidenziata la necessità:
 - a) di un percorso di allineamento delle procedure e delle normative locali in materia, al fine di assicurare continuità ed omogeneità di trattamento nella concreta applicazione dei casi ricadenti nel territorio dei Comuni associati, con particolare riferimento a quanto riguarda le attività svolte dalla commissione edilizia;
 - b) lo snellimento delle procedure per rendere un servizio più rapido ed efficiente al cittadino;

- ciò comporta una revisione degli articoli inerenti la composizione, il funzionamento e le attribuzioni della commissione edilizia in entrambi i regolamenti dei comuni, finalizzata ad ottenere un unico consesso di valutazione delle istanze presentate dai cittadini dei comuni associati;
- nella stesura della nuova formulazione è opportuno venga prevista l'implementazione dei rispettivi regolamenti edilizi, con i contenuti di entrambi per le parti aventi reciproco interesse, tenuto conto del nuovo assetto normativo sovraordinato per quanto riguarda gli interventi sottratti al parere della commissione edilizia stessa;
- CONSIDERATO che il percorso di allineamento potrà essere ulteriormente implementato e migliorato in relazione al processo di perfezionamento degli atti di pianificazione dei comuni associati e delle loro modalità di applicazione;

TENUTO CONTO delle valutazioni preliminari svolte e concertate con l'Amministrazione Comunale di Pieve di Soligo circa i contenuti e le finalità anzi descritte;

VERIFICATA la necessità di procedere alla realizzazione di una variante al Regolamento Edilizio Comunale relativamente agli articoli riguardanti la composizione, il funzionamento e l'attribuzione della commissione edilizia;

VERIFICATO che secondo la vigente normativa è possibile procedere alla formazione della variante al Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004;

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 12/03/2014, l'amministrazione comunale ha conferito incarico all'Arch. Natale GROTTO per la redazione della variante parziale al P.I. ai sensi della L.R. 11/2004, relativa alla ridefinizione dei contenuti degli articoli riguardanti la composizione, funzionamento ed attribuzione alla commissione edilizia, anche avvalendosi dei collaboratori presenti presso l'Ufficio Urbanistica;

VISTA la proposta di variante al Piano degli Interventi redatta dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio e composta dai seguenti elaborati, agli atti dell'ufficio:

- allegato 1: relazione tecnico illustrativa,
- allegato 2: testo vigente
- allegato 3: testo variato

RITENUTO di procedere all'adozione della proposta di variante al Regolamento Edilizio Comunale, come da documentazione allegata alla stessa e predisposta dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, relativa ridefinizione dei contenuti degli articoli riguardanti la composizione, funzionamento ed attribuzione alla commissione edilizia;

VISTA la relazione tecnica di asseverazione del progettista in ordine all'ininfluenza idraulica della variante in oggetto, come previsto dalla D.G.R. Veneto 06/10/2009, n. 2948;

DATO ATTO che l'approvazione della variante in oggetto non è subordinata alla preventiva acquisizione dei pareri e nulla osta degli enti ed uffici competenti;

DATO ATTO, altresì, che il presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale del Comune - Sezione Amministrazione Trasparenza - ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33 del 14.03.2013

VISTA la Legge Regionale n° 11/2004 e s.m.i.;

UDITA la discussione intervenuta sull'argomento, integralmente riportata a verbale;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Consiglieri presenti al momento del voto n. xxx

Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori:

- Favorevoli: n. xxx
- Contrari: n. xxx
- Astenuti: n. xxx

DELIBERA

1. di adottare ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 11/2004 e s.m.i. "Norme per il Governo del Territorio" la variante al Regolamento Edilizio Comunale costituita dai seguenti elaborati predisposti dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio:

- allegato 1: relazione tecnico illustrativa,
- allegato 2: testo vigente
- allegato 3: testo variato

2. di dare atto che trascorsi 30 giorni dall'avvenuto deposito della variante al Regolamento Edilizio Comunale presso la Segreteria del Comune nei successivi 30 giorni chiunque potrà formulare osservazioni; decorsi tali termini, nei successivi sessanta giorni, il Consiglio Comunale deciderà sulle osservazioni pervenute ed approverà la variante stessa;

3. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli adempimenti conseguenti all'adozione della variante al Regolamento Edilizio Comunale così come prevista dall'art. 18 della legge regionale n°11/2004 e s.m.i.;

4. di dare atto che dalla data di adozione della variante al Regolamento Edilizio trovano applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della legge regionale n° 11/2004 e s.m.i..

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI REFRONTOLO



VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004

MODIFICA FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE COMMISSIONE EDILIZIA

Allegato 1

DATA 10/03/2014

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Il Progettista
Arch. Natale Grotto

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI PIAZZA DI SOTTO" and "TREVISO" around the perimeter.



Ufficio Unico Urbanistica ed Edilizia Privata

VARIANTE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA LR11/2004 MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: FUNZIONAMENTO, COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI COMMISSIONE EDILIZIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della regione.

I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore.

La pianificazione urbanistica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 3 della LR 11/2004, si articola in:

- Piano di assetto del territorio (PAT)
- Piano degli interventi (PI)
- Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI)
- Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

Il Comune di Refrontolo è dotato di:

- PRG: approvato con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 4396 del 28/07/1992;
- PAT: approvazione è stata ratificata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 371 del 16/09/2013, e vigente dal 18/10/2013;
- PATI: approvazione è stata ratificata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 128 del 09/04/2013, e vigente dal 24/05/2013;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2013 è stato approvato il percorso associativo totale, tra i comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo, della gestione delle funzioni fondamentali e non fondamentali nonché di tutti i servizi e le attività ad decorrere dal 01 gennaio 2014 in esecuzione della delibera consiliare n. 20 del 04/09/2013;

In sede di prima applicazione della gestione associata delle funzioni inerenti l'edilizia e l'urbanistica si è evidenziata la necessità di avviare un percorso di allineamento delle procedure e delle normative locali in materia, al fine di assicurare continuità ed omogeneità di trattamento nella concreta applicazione dei casi ricadenti nel territorio dei Comuni associati, con particolare riferimento a quanto riguarda le attività svolte dalla commissione edilizia;

A tal fine è necessario procedere con una revisione dei disposti normativi degli articoli del Regolamento Edilizio Comunale riguardanti la composizione, il funzionamento e le attribuzioni della commissione edilizia in entrambi i regolamenti dei comuni associati, finalizzata ad ottenere un unico consenso di valutazione delle istanze presentate dai cittadini;

Con deliberazione n. 20 del 12/03/2014 la Giunta Comunale ha incaricato il sottoscritto Responsabile di Servizio a redigere apposita variante al REC in tal senso per quanto necessario.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

La proposta di variante posta in approvazione al Consiglio Comunale non produce effetti sul dimensionamento della pianificazione comunale in quanto non incide in alcun modo sugli ambiti di trasformazione o su quelli già esistenti, ma trattasi di una modifica dei disposti normativi che regolano le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia.

INDICAZIONI UTILI ALL'UTENZA

Competenza: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio
Responsabile del servizio: Natale Arch. Grotto: tel. 0438/985331 - fax 0438/985334- edilizia@comunepievedisoligo.it
Orario apertura: lunedì: 9.00-12.30 – lunedì 15.00-17.30; mercoledì: 9.00-12.30



Ufficio Unico Urbanistica ed Edilizia Privata

Per quanto sopra la variante in oggetto non necessita di valutazione ambientale strategica (VAS), dei pareri di enti sovraordinati (ULSS e Genio Civile) ed è ininfluente dal punto di vista idraulico.

La variante, nello specifico, riguarda la modifica dei seguenti articoli del Regolamento Edilizio Comunale:

- Art. 32: competenze ed attribuzioni della commissione edilizia
- Art. 33: casi di esclusione del parere della commissione edilizia
- Art. 34: composizione e durata della commissione edilizia
- Art. 35: funzionamento della commissione edilizia

Nella stesura della nuova formulazione sono stati implementati i disposti normativi dei rispettivi regolamenti edilizi di Refrontolo e Pieve di Soligo con i contenuti di entrambi, aventi reciproco interesse ed alla luce del nuovo assetto normativo sovraordinato, con particolare riguardo agli interventi sottratti al parere della commissione edilizia stessa anche per effetto dei recenti disposti normativi sovracomunali.

Per i contenuti specifici della variante e le modifiche agli articoli sopra riportati si rimanda agli allegati n. 2 "Testo vigente" e n. 3 "Testo variato".

PROCEDURA DELLA VARIANTE

Come indicato nelle premesse ed ai sensi dell'art. 48 della LR 11/2004, con l'approvazione del PAT il PRG vigente acquista efficacia del PI per lo sole parti compatibili con il PAT, ed è possibile procedere con varianti allo strumento urbanistico operativo (Piano degli Interventi), con le procedure previste dall'art. 18 della LR 11/2004 che prevede:

- Adozione da parte del Consiglio Comunale
- Deposito della variante a disposizione del pubblico per trenta giorni, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni
- Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale
- Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva la variante.
- La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.

Refrontolo, 10/03/2014

Il Responsabile del Servizio
Grotto Arch. Natale

INDICAZIONI UTILI ALL'UTENZA

Competenza: Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio
Responsabile del servizio: Natale Arch. Grotto: tel. 0438/985331 - fax 0438/985334- edilizia@comunepievedisoligo.it
Orario apertura: lunedì: 9.00-12.30 – lunedì 15.00-17.30; mercoledì: 9.00-12.30

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI REFRONTOLO



VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004

MODIFICA FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE COMMISSIONE EDILIZIA

Allegato 2

DATA 10/03/2014

TESTO NORMATIVO VIGENTE

Il Progettista
Arch. Natale Grotto

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI REFRONTOLO" and "TREVISO" around the perimeter, with a central emblem.

TESTO VIGENTE

TITOLO IV° - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 32 - Competenze ed attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'Organo Tecnico Consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio.
2. Previo esame del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 12, comma 3° del presente R.E. con particolare riferimento alla conformità del progetto alle N.T.A. ed al R.E., la Commissione esprime il proprio parere ogni qualvolta richiesto dalla legge e nei seguenti casi:
 - a) per le opere descritte dal precedente articolo 4 compresi gli elaborati di massima di cui all'articolo 10 con esclusione dei casi di cui al successivo art. 33;
 - b) sugli strumenti attuativi del P.R.G. di iniziativa pubblica o privata e sui programmi integrati;
 - c) sulla modifica del R.E.C.;
 - d) sui provvedimenti per le opere eseguite senza Permesso di Costruire e in difformità, nonché sull'annullamento del Permesso.
3. Può altresì essere sentita su loro richiesta dagli organi comunali o dal Responsabile del Servizio nei casi di particolare rilevanza architettonica o paesaggistica dell'intervento.
4. La Commissione Edilizia esprime il proprio motivato parere in ordine all'intervento trasformativo proposto con riferimento agli aspetti architettonici e compositivi degli interventi proposti, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono. I pareri della Commissione Edilizia non sono vincolanti per il Dirigente competente al rilascio dei provvedimenti definitivi restando inteso che la Commissione Edilizia non può esprimere un parere contrastante con le N.T.A. ed il R.E..
5. L'acquisizione del parere della Commissione Edilizia Integrata, prevista al successivo art. 34, comma 5°, è obbligatoria oltre che nei casi di legge, quando gli interventi riguardino immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
6. La Commissione Edilizia può prescrivere che vengano adottate quelle modifiche di carattere estetico, che rendono il progetto più idoneo e coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con le caratteristiche della zona, con particolare riferimento ai prospetti, ai materiali ed ai colori di finitura.

Art. 33 - Casi di esclusione del parere della Commissione Edilizia

1. Il parere della Commissione Edilizia non è richiesto nel caso di interventi per i quali sia stata presentata una denuncia di inizio attività.
2. Non è richiesto altresì nel caso di:
 - a) volture, rinnovo di Permessi di Costruire decaduti, qualora nei termini di validità non siano intervenute modifiche allo strumento urbanistico;
 - b) posa di serbatoi GPL completamente interrati;
 - c) costruzioni, modificazioni e demolizioni di tombe e di altre decorazioni cimiteriali, realizzate in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - d) interventi di manutenzione straordinaria;
 - e) mostre o bacheche di esposizione e/o campionarie provvisorie all'aperto;
 - f) collocamento di elementi singoli (tende esterne, lampioni, fanali, ecc.) al di fuori delle Zone A e dei fabbricati vincolati ai sensi di legge;

- g) demolizioni parziali e totali di manufatti edilizi privi di grado di protezione, (senza contestuale ricostruzione);
- h) realizzazione di parcheggi pertinenziali non coperti;
- i) realizzazione di accessi provvisori ad uso cantiere;
- l) opere di canalizzazioni completamente interrato eseguite da enti pubblici o esercenti un pubblico interesse, per l'esecuzione di reti tecnologiche e servizi.

Art. 34 - Composizione e durata della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è composta da un membro di diritto e da sei membri elettivi.
2. E' membro di diritto:
 - il Responsabile del Servizio o suo delegato nell'ambito della stessa unità.
3. I membri elettivi sono così individuati:
 - n°1 esperto di legislazione urbanistico-edilizia designato dal Comune;
 - Gli altri componenti elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, secondo le seguenti modalità:
 - n°1 rappresentante della minoranza;
 - n°1 rappresentante della maggioranza;
 - n°3 esperti della materia ovvero un architetto, un ingegnere e un geometra eventualmente scelti tra le terne di nominativi fornite dai rispettivi Ordini professionali.
- 3 bis. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale su designazione del Sindaco.
4. Limitatamente ai pareri in materia idrogeologica ed agronomica possono essere nominati due esperti in materia (un agronomo ed un geologo).
5. Nelle ipotesi previste dall'art. 4 della L.R. 63/94, la Commissione è integrata, con le modalità di cui all'art. 6 della citata legge, da due esperti in bellezze naturali/tutela ambientale, pure essi nominati dal Consiglio Comunale, scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artisticomonumentali.
6. I professionisti eletti a far parte della Commissione Edilizia non possono presentare progettazioni relative ad opere previste nell'ambito del territorio comunale.
7. Può assistere alle sedute come Segretario, e ne redige i verbali, un dipendente comunale, a ciò delegato dal Responsabile del Servizio, senza diritto di voto.
8. Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente o affine fino al quarto grado di altro componente la Commissione.
9. Spetta ai membri della Commissione Edilizia che non siano dipendenti o rappresentanti di Enti Pubblici, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni; il Consiglio Comunale delibera sulla entità di tale gettone.
10. La Commissione Edilizia dura in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata; dopo la scadenza del Consiglio Comunale, la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dal D.L. 293/94 convertito in L. 444/94. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.
11. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e astensione si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.

Art. 35 - Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, su proposta del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei tempi previsti dal presente R.E. per la conclusione del procedimento. Il Presidente può comunque disporre la convocazione ogni volta che lo ritenga opportuno.
2. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta ad eccezione del caso in cui si debba provvedere d'urgenza. In tal caso è sufficiente che la convocazione avvenga almeno 24 ore prima.
3. Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente, del segretario e di almeno altri due membri. In caso di parità il voto del Presidente vale 2 volte.
4. Nella ipotesi in cui operi in composizione integrata, la Commissione Edilizia esprime i pareri con la necessaria presenza di almeno due dei componenti esperti in bellezze naturali/tutela ambientale. La loro presenza modificherà il numero dei componenti per dichiarare regolare la seduta ed esprimere i pareri.
5. Il parere degli esperti in bellezze naturali/tutela ambientale va verbalizzato anche se favorevole. Le loro valutazioni vanno puntualmente indicate anche nell'autorizzazione, di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, da trasmettere alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.
6. Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione.
7. Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l'incarico. I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione. Il Consiglio Comunale può in ogni caso procedere, motivatamente, alla revoca dei componenti eletti.
8. I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione può sentire o convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari delle domande di Permesso di Costruire e di strumento urbanistico attuativo oppure i rispettivi professionisti.
10. La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
11. Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione di fungere da relatore su particolari progetti.
12. Dei pareri espressi dalla Commissione, il segretario redige un verbale, che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.
13. I pareri della Commissione Edilizia possono solo essere:
a) favorevole; b) favorevole con prescrizioni; c) sospensivo; d) contrario.
Nei casi b), c) e d) deve essere sempre data succinta motivazione.
14. Il Segretario redige il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Nel verbale, oltre al sunto del parere, possono essere espresse valutazioni e/o dichiarazioni di voto dei singoli commissari. In particolare dovrà essere evidenziato il parere dei componenti esperti in materia di beni ambientali.
15. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
16. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima. In caso di violazione a tale obbligo, i membri elettivi potranno essere dichiarati decaduti e sostituiti ad iniziativa del Consiglio Comunale.

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI REFRONTOLO



VARIANTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11/2004

MODIFICA FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE COMMISSIONE EDILIZIA

Allegato 3

DATA 10/03/2014

TESTO NORMATIVO VARIATO

Il Progettista
Arch. Natale Grotto

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI REFRONTOLO" and "TREVISO" around the perimeter, with a central emblem.

TESTO VARIATO

Art. 32 – Competenze ed attribuzioni della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e di urbanistica. Previo esame istruttorio da parte degli uffici competenti ogni progetto edilizio ed urbanistico, nonché ogni piano urbanistico attuativo, con esclusione, dei casi di cui al successivo 4° comma del presente articolo, viene presentato alla Commissione Edilizia, la quale è tenuta ad esprimere il proprio parere sull'adeguatezza del progetto medesimo sotto il profilo architettonico, estetico ed ambientale, verificandone l'inserimento nell'ambiente e nel contesto paesaggistico o figurativo in cui gli interventi ricadono. I pareri della Commissione Edilizia non sono vincolanti per il Dirigente competente al rilascio dei provvedimenti definitivi. La Commissione Edilizia non può esprimere un parere contrastante con le normative vigenti.

La Commissione esprime altresì il proprio parere sui provvedimenti per le opere eseguite senza Permesso di Costruire e/o in difformità, nonché sull'annullamento del Permesso stesso.

La Commissione Edilizia può prescrivere che vengano adottate modifiche di carattere estetico, che rendano il progetto più idoneo e coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con le caratteristiche della zona, con particolare riferimento ai prospetti, ai materiali ed ai colori di finitura.

Ad esclusione degli interventi su edifici ed aree vincolate soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (ex L. 01.06.1939 n° 1089, ex L. 29 giugno 1939 n° 1497, ex L. 08 agosto 1985 n° 431) - testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, il parere della Commissione Edilizia non è richiesto nei seguenti casi:

- a) interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lett. a) – comma 1 dell'art. 3 - del DPR 380/2001;
- b) interventi di cui all'art. 3 – comma 1 - lett. b), c) e d) (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) del DPR 380/2001 per tutti gli edifici ed opere non compresi nelle zone territoriali omogenee A (centri e nuclei storici) ed edifici con grado di protezione storico-artistico e di pregio ambientale, nelle pertinenze storiche in zona agricola;
- c) volture, rinnovo di Permessi di Costruire decaduti, qualora nei termini di validità non siano intervenute modifiche allo strumento urbanistico;
- d) costruzioni, modificazioni e demolizioni di tombe e di altre decorazioni cimiteriali, realizzate in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
- e) interventi per cui è ammessa la denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, interventi di ampliamento del volume dell'edificio o della superficie coperta, per adeguamenti tecnologici ed igienico sanitari previsti per legge nonché per varianti ai permessi di costruire già rilasciati, che non

comportino aumenti in volume urbanistico oltre il 10% (dieci per cento) o di superficie coperta oltre il 5% (cinque per cento), purché conformi alla tipologia edilizia dell'edificio preesistente, e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite nei provvedimenti originari;

- f) interventi relativi alla realizzazione, alla ristrutturazione e alla manutenzione di sottoservizi (acquedotto, fognatura, energia elettrica, illuminazione pubblica, telefono, gas, fibre ottiche, ecc.) alle singole utenze;
- g) interventi che comportino cambi di destinazione d'uso;
- h) interventi di variante a permessi di costruire, che comportino modifiche rientranti tra i casi sopraelencati alle lettere da a) a g);
- i) interventi di demolizione di fabbricati ad esclusione di quelli vincolati o classificati con gradi di protezione dal P.R.G.;
- j) opere pertinenziali di edifici ed aree urbane (tendaggi, insegne, scritte, installazioni pubblicitarie, ecc.);
- k) opere pertinenziali di edifici o giardini quali pompeiane, pergolati, gazebi, casette in legno non superiori a mc. 20 per ricovero attrezzi da giardino (ubicate nel lotto nel rispetto della distanza dai confini e dalle strade), barbecue, ecc., con esclusione degli immobili ed aree ricadenti in zone territoriali omogenee A (centri storici) e/o di quelli vincolati con gradi di protezione dal P.R.G.;
- l) opere cimiteriali, con esclusione delle cappelle gentilizie;

Per motivate esigenze, il Responsabile del procedimento, può avvalersi del parere consultivo della Commissione Edilizia.

Art. 33 – Casi di esclusione del parere della Commissione Edilizia

(soppresso)

Art. 34 – Composizione e durata della Commissione Edilizia

La Commissione è composta da 7 membri di cui 2 membri di diritto e 5 membri nominati dal Consiglio Comunale fra i quali due previsti dalla L.R. n. 63/94 (Beni Ambientali).

Sono membri di diritto:

- il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio o suo delegato;
- il Responsabile del procedimento istruttorio delle pratiche edilizie sottoposte ad esame.

I membri nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad uno, sono così individuati:

- n. 2 esperti, di cui uno riservato alle minoranze;
- n. 2 esperti in materia ambientale/paesaggistica, di cui uno riservato alle minoranze;

- n. 1 esperto nel campo della geologia, dell'agronomia e delle scienze ambientali, su designazione del Sindaco;

I due membri esperti in materia ambientale, previsti dalla L.R. 63/94, vengono nominati con votazione separata rispetto agli altri esperti e con le medesime modalità.

Funge da presidente il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio.

Funge da segretario e ne redige i verbali, il responsabile del procedimento istruttorio o altro dipendente comunale nominato dal Responsabile del Servizio.

La Commissione Edilizia dura in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che l'ha nominata; dopo la scadenza del Consiglio Comunale, la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dal D.L. 293/94 convertito in L. 444/94. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.

Non possono essere eletti a far parte della Commissione Edilizia i rappresentanti di organi politici e chi sia parente o affine fino al quarto grado di un altro componente la Commissione.

Art. 35 – Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, su proposta del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa per la conclusione del procedimento. Il Presidente può comunque disporre la convocazione ogni volta che lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione è notificato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta, ad eccezione del caso in cui si debba provvedere d'urgenza. In tal caso è sufficiente che la convocazione avvenga almeno 24 ore prima.

Per la validità delle adunanze, è necessaria la presenza del Presidente, del segretario e di almeno due altri membri elettivi.

Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione.

Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l'incarico.

I pareri sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione può, qualora ne ravvisi le opportunità o su richiesta degli stessi richiedenti e/o tecnici progettisti, previo parere favorevole del Presidente, richiedere la convocazione dei medesimi.

La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.

Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale, che viene sottoscritto dagli intervenuti alla riunione.

Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stessi.

Dall'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

I pareri della Commissione Comunale Edilizia, obbligatori, non sono vincolanti per il Responsabile del Servizio. Ove peraltro lo stesso non si conformi a tali pareri, dovrà dare congrua motivazione scritta del suo provvedimento.

Ai membri della Commissione Edilizia, che non siano dipendenti dell'Ente, spetta un gettone di presenza per partecipare alle riunioni. Il Consiglio Comunale delibera sull'entità di tale gettone.

I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori delle medesime.

Art. 35 bis – Funzionamento Commissione Edilizia in caso di gestione associata dei servizi tra comuni

In presenza di gestione associata dei servizi tra comuni, al fine di assicurare continuità ed omogeneità di trattamento nella concreta applicazione dei casi ricadenti nel territorio dei Comuni associati, le pratiche edilizie sono sottoposte all'esame congiunto delle commissioni edilizie. In tale circostanza, il numero dei componenti necessario per dichiarare regolare la seduta ed esprimere i pareri, dovrà essere maggiore o uguale a 50% + 1 della somma dei componenti delle commissioni. Nel caso di esame di pratiche soggette a vincolo di cui al DLgs 42/2004 dovrà essere garantita la presenza di almeno due dei componenti esperti in materia ambientale. In sede di nomina degli esperti nel campo della geologia e dell'agronomia, dovrà essere garantita la presenza di entrambe le figure professionali mediante concertazione tra le amministrazioni associate.

Dei pareri espressi dalle Commissioni, il segretario redige un unico verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti alla riunione.